

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2002  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2002  
Dipartimento della Protezione Civile  
(Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002)  
Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la  
prevenzione dei grandi rischi.  
IL MINISTRO DELL'INTERNO  
Delegato per il coordinamento della protezione civile  
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio  
nazionale della  
protezione civile";  
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,  
dalla  
legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il  
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione  
civile";  
Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e  
3-quater della  
predetta legge n. 401/2001, concernenti la Commissione nazionale dei grandi  
rischi, per la  
cui costituzione, organizzazione e funzionamento si rinvia ad apposito decreto  
del  
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui  
delegato;  
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni  
recante  
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11  
della legge 15  
marzo 1997, n. 59;  
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la  
formazione del  
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in  
particolare l'art.  
18, concernente il riordino degli organismi collegiali e ritenuto che la  
Commissione in  
questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione  
indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre  
2001, che  
delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro  
dell'interno;  
Ravvisata la necessità di dare attuazione alle predette disposizioni, allo scopo  
di  
consentire il concorso della comunità scientifica alla corretta ed efficace  
impostazione  
delle diverse problematiche concernenti la protezione civile;  
Decreta:  
Art. 1.  
Costituzione  
1. È costituita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei  
grandi rischi di  
seguito denominata Commissione, che opera presso il Dipartimento della  
protezione civile della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo  
tecnico-scientifico e propositivo del  
Dipartimento stesso in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi  
di rischio.  
Art. 2.  
Composizione  
1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero  
dal Ministro  
dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente  
del Consiglio dei  
Ministri ed è composta dal capo del Dipartimento della protezione civile, con  
funzioni di vice  
presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da  
un esperto in problemi  
di protezione civile, da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui  
all'art. 3, da due esperti

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2002 designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.

2. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3.

Art. 3.

Sezioni

1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione I - Rischio sismico;

Sezione II - Rischio vulcanico;

Sezione III - Rischio idrogeologico;

Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;

Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;

Sezione VI - Rischio incendi boschivi;

Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;

Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.

2. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano

pareri e proposte alla Commissione e al Dipartimento della protezione civile.

3. Ciascuna sezione è composta da un presidente e da nove esperti.

4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno.

5. Il coordinamento delle attività delle sezioni è assicurato dall'ufficio di presidenza della Commissione, costituito dal presidente e dal vice presidente della Commissione nonché dall'esperto in problemi di protezione civile e dall'esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominati componenti della Commissione stessa.

Art. 4.

Modalità organizzative e di funzionamento

1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.

3. La Commissione e le sezioni durano in carica tre anni. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.

4. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.

5. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per le conseguenti valutazioni.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2002

6. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

7. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della Commissione.

8. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 5.

Abrogazione

1. Il decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 429, è abrogato.